



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 104 del 01/09/2004

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 agosto 2004, n. 1272

SPECCHIA (LE) - Variante al P.R.G. di assestamento su supporto aerofotogrammetrico. Approvazione definitiva.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla base dell'istruttoria espletata dal competente Ufficio dell'Assessorato all'Urbanistica ed Assetto del Territorio, confermata dal Dirigente del Settore Urbanistico Regionale, riferisce quanto segue:

Il Comune di Specchia, dotato di P.R.G. adeguato alla L.r. n. 56/1980 (approvato in via definitiva con Delibera di G.R. n. 5700 del 15/12/95), con delibera di C.C. n. 59 del 30/11/2001 ha adottato la denominata "Variante di assestamento del P.R.G. su supporto aerofotogrammetrico", redatta dal Dirigente U.T.C. Arch. A. Baglivo e costituita da n. 3 elaborati, e con successiva delibera di C.C. n. 21 del 07/05/2002, previa pubblicazione degli atti ai sensi dell'art. 16 della L.r. n. 56/1980, ha controdedotto alle n.6 osservazioni presentate da cittadini.

Gli atti tecnico-amministrativi in argomento, comprendenti anche una tavola con la localizzazione delle osservazioni e la documentazione delle pubblicazioni effettuate, sono stati rimessi con nota comunale prot. 3257 del 20/05/2002 ed integrati in sede istruttoria, a seguito di richiesta di integrazioni e chiarimenti avanzata con nota S.U.R. n. 5032 del 05/06/2003, giusta nota comunale prot. 4668 del 22/07/03, con la quale sono stati forniti n.2 elaborati esplicativi.

Con delibera n. 2151 del 19/12/2003 la Giunta Regionale, sulla scorta della relazione istruttoria del S.U.R. n. 11 del 30/10/2003 e del parere del C.U.R. n. 22 in pari data 30/10/2003, ha approvato la predetta Variante al P.R.G., nei termini e con le prescrizioni di cui alla relazione S.U.R. n. 11 e parere C.U.R. n. 22 del 2003 innanzi richiamati, di seguito riportate:

A. Il presente provvedimento afferisce unicamente alle varianti puntuali come indicate e descritte, ancorchè sommariamente, negli elaborati scritto-grafici esplicativi rimessi con la nota comunale prot. 4668 del 22/07/2003, rimanendo esclusa l'approvazione di eventuali ulteriori varianti, rispetto al vigente P.R.G., non espressamente esplicitate ed evidenziate negli atti comunali.

B. Per le aree interessate dalle varianti contrassegnate con i numeri 4 e 6 (rif. Relazione Esplicativa e Tavola in scala 1:2000 rimesse con nota comunale prot. 4668/2003), stante la carenza di puntuali e documentate valutazioni quantitative e di compatibilità nell'ambito del dimensionamento residenziale complessivo del vigente P.R.G., si prescrive segnatamente quanto di seguito:

1. L'area compresa tra la Via Don Nfinzoni, la prosecuzione di Via G. Donati ed il tratto ideale di viabilità congiungente la Via Fiume (in prolungamento della stessa) con il Viale Kennedy, già di massima zonizzata nel vigente P.R.G. come viabilità e "C3 - zona P.E.E.P. esistente" e proposta invece come "C1 - zona di espansione di previsione", in ampliamento della maglia CI contermina, viene riconfermata nella destinazione a carattere pubblico di viabilità/piazza e/o verde pubblico.

2. La fascia lungo il lato interno del Viale Kennedy e della "strada di progetto" (prolungamento dello stesso Viale Kennedy), già di massima zonizzata nel vigente P.R.G. come viabilità e fascia di rispetto stradale e proposta invece come "C3 - zona P.E.E.P. esistente" e "C2 - zona di espansione di previsione", in ampliamento delle maglie C3 e C2 contermini, viene riconfermata nella destinazione di "Fascia di rispetto stradale".

In sede di controdeduzioni ex art. 16/co. 11° della L.r. n. 56/1980, cui il presente provvedimento verrà sottoposto, l'Amm.ne Com.le procederà in ogni caso alla esatta individuazione grafica sulle tavole planimetriche delle aree in questione ed alla attribuzione alle stesse delle puntuali destinazioni urbanistiche in ottemperanza alle prescrizioni di cui innanzi.

C. Per quanto attiene alla variante afferente alla zona di rispetto cimiteriale (variante n. 18), l'esame di merito della stessa è rinviato a separato provvedimento, giusta delibera di C.C. n. 60 del 30/11/2001.

D. Il presente provvedimento in nessun caso costituisce legittimazione di eventuali casi di abusivismo e/o di irregolarità edilizie, per i quali vanno ottemperate le specifiche disposizioni di legge in materia.

E. Osservazioni dei cittadini

In ordine alle osservazioni dei cittadini, sono state assunte - in sintesi - le seguenti determinazioni:

1. Masciali Pasqualina: Si è concordato con la determinazione comunale di rigetto.
2. Distante Giuseppe: Si è concordato con la determinazione comunale di rigetto.
3. Buccarello Luigi: Si è concordato con la determinazione comunale di rinvio a (eventuale) specifica variante in fase esecutiva della viabilità in questione, atteso peraltro l'interessamento, rilevato dall'U.T.C., di fabbricati preesistenti.
4. Sanapo Giovanni: Per quanto riguarda la previsione stradale, si è concordato con la determinazione comunale di rinvio a (eventuale) specifica variante in fase esecutiva della viabilità in questione; per quanto riguarda invece la richiesta di riclassificazione del suolo su Via A. Negri, si è rigettato la stessa richiesta, in quanto la destinazione a verde pubblico attrezzato riviene dal vigente P.R.G.
5. Branca Assunta: Si è concordato con la determinazione comunale di accoglimento, alla luce e nei limiti di quanto stabilito con le delibere di G.R. n. 4557/1994 e n. 5700/1995 (approvazione del vigente P.R.G.), con le quali per il suolo in questione, di circa mq. 120 e interessato da costruzione residenziale preesistente, è stata riconfermata la destinazione di zona B1.
6. G.C. Proposta Civica:

Punto 1: Si è concordato con la determinazione comunale di accoglimento dell'osservazione (con rinvio a eventuale specifica variante per la ritipizzazione della zona verde in questione); nel caso in esame, peraltro, può richiamarsi quanto già puntualizzato e prescritto nei punti A e B in precedenza.

Punto 2: Si è concordato con la determinazione comunale di rinvio a (eventuale) specifica variante in fase esecutiva per la variazione della sede viaria in questione.

Punto 3: Si è concordato con la determinazione comunale di accoglimento.

Punto 4: Si è concordato con la determinazione comunale di rinvio a (eventuale) specifica variante.

Punto 5: Si è concordato con la determinazione comunale di rigetto (la variazione del P.R.G. è già avvenuta con l'approvazione e la realizzazione del progetto del parco).

Punto 6: Si è concordato con la determinazione comunale di accoglimento (la variazione del P.R.G. è già avvenuta con l'approvazione e la realizzazione del progetto della scuola materna).

Quanto innanzi, stante le prescrizioni introdotte d'Ufficio negli atti, da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980.

La delibera di G.R. n. 2151/2003 è stata inviata al Comune di Specchia con nota prot. 830 del 27/01/2004.

Con nota prot. 1968 del 05/03/2004 il Comune di Specchia ha rimesso la delibera di C.C. n. 4 del 24/01/2004, con la quale sono state fatte proprie le controdeduzioni del Responsabile dell'U.T.C. (relazione in data 19/01/2004 in uno alla delibera stessa); è stata inoltre rimessa una tavola esplicativa (Tav. n. 3 di progetto, in scala 1:2000).

In particolare, per quanto attiene alle varianti contrassegnate con i numeri 4 e 6 (rif. Relazione Esplicativa e Tavola in scala 1:2000 rimesse con nota comunale prot. 4668/2003), oggetto della prescrizione "B" di cui alla delibera di G.R. n. 2151/2003 (in precedenza riportata), l'Amm.ne Com.le ha ritenuto di rigettare la predetta prescrizione regionale, per le seguenti motivazioni:

Variante n. 4 - Prescrizione B1

""Nella variante di assestamento è stata erroneamente tipizzata una sede viaria esistente, compresa tra Viale Don Minzoni e Via Fiume, come zona B1 di completamento edilizio esistente; conseguentemente, la volumetria realmente non espressa dalla superficie richiamata, sarà compensata con l'aumento di superficie tipizzata come C1, zona di espansione di previsione ottenuta con l'assestamento.""

Variante n. 6 - Prescrizione B2

""Per la zona tipizzata come C3 - P.E.E.P. esistente, la volumetria espressa con la realizzazione degli immobili già realizzati, ha di fatto esaurito la volumetria dell'area; infatti, per la realizzazione di altre abitazioni per edilizia economica e popolare, il Comune ha reperito ulteriori aree in altre zone del territorio, individuabili nella planimetria del P.R.G. come prospicienti su Via Santa Croce.""

Per la zona tipizzata come C2 zona di espansione di previsione, prospiciente il prolungamento di progetto di Viale Kennedy, le eventuali nuove edificazioni, rispetteranno, come per logica, la distanza dal ciglio stradale prevista dal Nuovo Codice della Strada.""

Premesso quanto innanzi, nel merito delle suddette controdeduzioni proposte dal Comune di Specchia con la delibera di C.C. n. 4/2004 si rappresenta quanto segue:

Variante n. 4 - Prescrizione B1:

Pur rilevando l'inesattezza grafica segnalata, circa la non corretta tipizzazione come zona B1 di una sede stradale esistente, la stessa segnalazione risulta non pertinente ed inidonea per il superamento della prescrizione regionale di cui al punto B1 in argomento, finalizzata ad evitare l'ingiustificata ritipizzazione a scopi edificabili di aree nel vigente P.R.G. destinati a viabilità e zona P.E.E.P. esistente, ritipizzazione peraltro non coerente con gli obiettivi posti a base del provvedimento comunale adottato. Per quanto innanzi detto, si rigetta la controdeduzione comunale e si conferma la prescrizione B1.

Variante n. 6 - Prescrizione B2:

Per quanto riguarda la fascia nel tratto prospiciente la zona C3 - P.E.E.P. esistente, la mera asserzione dell'esaurimento della volumetria realizzata nell'ambito dello stesso P.E.E.P. (peraltro priva di elementi documentali in ordine alle superfici ed ai volumi in gioco), non incide sulla destinazione a "fascia di rispetto stradale" prescritta in sede di esame regionale, pertanto da riconfermarsi come da previgente P.R.G.

Per quanto riguarda la fascia nel tratto prospiciente la zona C2 di nuova espansione, non risulta sufficiente il mero richiamo del Nuovo Codice della Strada, atteso il già accertato significativo incremento della zona C2 in questione, rispetto alle previsioni del previgente P.R.G.; anche per questo tratto si conferma pertanto la prescrizione regionale, con riconferma della destinazione a "Fascia di rispetto stradale" come da previgente P.R.G.

Resta la necessità, già prescritta a carico dell'Amm.ne Com.le, di procedere alla esatta individuazione grafica sulle tavole planimetriche delle aree in questione ed alla attribuzione alle stesse delle puntuali destinazioni urbanistiche in ottemperanza alle prescrizioni di cui innanzi.

Sulla scorta di quanto innanzi, si propone alla Giunta di approvare in via definitiva, ai sensi dell'art.16 della L.r. 56/1980, in conformità delle risultanze della relazione istruttoria del S.U.R. n. 11 del 30/10/2003 e del parere C.U.R. n. 22/2003 del 30/10/2003, nonché della delibera di G.R. n. 2151 del 19/12/2003, la variante al P.R.G. di assestamento su supporto aerofotogrammetrico, adottata dal Comune di Specchia con le delibere di C.C. n. 59/2001, n. 21/2002 e n. 4/2004 (di controdeduzioni), nei termini e con le prescrizioni di cui alla stessa relazione S.U.R. n. 11/2003 e parere C.U.R. n.22/2003, in precedenza riportate ed integralmente riconfermate in questa sede, ivi comprese le decisioni in ordine alle osservazioni dei cittadini."

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSI' COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - COMMA 4° DELLA L.R. 7/97 punto d).

ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/2001:

"NON COMPORTA ALCUN MUTAMENTO QUALITATIVO O QUANTITATIVO DI ENTRATA O DI SPESA NE' A CARICO DEL BILANCIO REGIONALE NE' A CARICO DEGLI ENTI PER I CUI DEBITI, I CREDITORI POTREBBERO RIVALERSI SULLA REGIONE.

L'Assessore all'Urbanistica, sulla scorta delle risultanze istruttorie sopra riportate, propone pertanto alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica;

VISTA la dichiarazione posta in calce al presente provvedimento dal Responsabile dell'Unità Operativa, dal Dirigente d'Ufficio e dal Dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

- DI APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica, nelle premesse riportata;

- DI APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 - undicesimo comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, la Variante al P.R.G. di assestamento su supporto aerofotogrammetrico, adottata dal Comune di Specchia con le delibere di C.C. n. 59/2001, n. 21/2002 e n. 4/2004 (di controdeduzioni), nei termini e con le prescrizioni di cui alla relazione S.U.R. n. 11/2003 e parere C.U.R. n. 22/2003, nonché alla delibera di G.R. n. 2151/2003, in precedenza riportate ed integralmente riconfermate in questa sede e che per economia espositiva si intendono trascritte;

- DI CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, le determinazioni assunte con i medesimi provvedimenti regionali innanzi richiamati, in precedenza riportate ed integralmente riconfermate in questa sede e che per economia espositiva si intendono trascritte;
- DI DEMANDARE al competente Assessorato all'Urbanistica la notifica del presente atto al Sindaco del Comune di Specchia, per gli ulteriori adempimenti di competenza;
- DI PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott.Raffaele Fitto
